



FEDERAZIONE ITALIANA FLYING DISC

Associazione Sportiva Dilettantistica

Via San Giacomo 9/2 – 40126 Bologna (BO)

Tel: 051/4217311 – Fax: 051/4217329

P.Iva e C.F. : 04259160960

www.fifd.it – segreteria@fifd.it

FEDERAZIONE ITALIANA FLYING DISC



REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

APPROVATO DAL CONSIGLIO FEDERALE IL 05 Marzo 2015



FEDERAZIONE ITALIANA FLYING DISC

Associazione Sportiva Dilettantistica

Via San Giacomo 9/2 – 40126 Bologna (BO)

Tel: 051/4217311 – Fax: 051/4217329

P.Iva e C.F. : 04259160960

www.fifd.it – segreteria@fifd.it

INDICE DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

PREMESSA.....	3
PARTE I - DISPOSIZIONI SOSTANZIALI.....	4
CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI	4
CAPO II: LA RESPONSABILITA'	4
CAPO III: LE SANZIONI	4
CAPO IV: LE INFRAZIONI	5
CAPO V: LE CIRCOSTANZE	9
CAPO VI: LE CAUSE DI ESTINZIONE	11
PARTE II - DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI.....	12
CAPO I: GLI ORGANI	12
CAPO II: LA COMPETENZA DEGLI ORGANI	13
CAPO III: GLI ATTI	14
CAPO IV: I TERMINI	16
CAPO V: LE NULLITA'.....	17
CAPO VI: IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DI PRIMO GRADO.....	17
CAPO VII: LE IMPUGNAZIONI – LA REVISIONE – LA RIABILITAZIONE.....	20
CAPO VIII - L'ESECUZIONE.....	23
PARTE III - DISPOSIZIONI FINALI.....	24



FEDERAZIONE ITALIANA FLYING DISC

Associazione Sportiva Dilettantistica

Via San Giacomo 9/2 – 40126 Bologna (BO)

Tel: 051/4217311 – Fax: 051/4217329

P.Iva e C.F. : 04259160960

www.fifd.it – segreteria@fifd.it

PREMESSA

Il presente Regolamento nasce dall'esigenza, avvertita dal Consiglio Direttivo FIFD e più volte segnalata dai tesserati e dai soggetti affiliati, di sanzionare, anche -se non soprattutto- sotto il profilo sportivo, alcuni comportamenti illeciti o comunque fuori luogo, antisportivi o contra SOTG che dir si voglia che cominciano a verificarsi in occasione di eventi sportivi, dati i numeri sempre crescenti del movimento.

La Commissione Giustizia FIFD si è dunque messa al lavoro con l'idea di concentrarsi sugli aspetti sostanziali tralasciando, in parte, gli aspetti puramente formali e procedurali al fine di "ritagliare" il regolamento sulle effettive esigenze e dimensioni attuali del nostro movimento nonché sulle peculiarità che lo caratterizzano, su tutte lo Spirit Of The Game che dovrebbe limitare al massimo il ricorso agli organi di giustizia qui previsti.

Data la ben nota scarsità di risorse umane, temporali ed economiche della FIFD è sembrato infatti fuori luogo investire mezzi eccessivi ed ulteriori per giungere ad elaborare un documento completo sotto ogni aspetto -sulla falsariga dei regolamenti propri di altre Federazioni Sportive Nazionali le cui esigenze e dimensioni, allo stato, non sono nemmeno lontanamente paragonabili alla nostre- ma che, in ultima analisi, si sarebbe probabilmente rivelato di nulla e/o impossibile applicazione pratica nelle nostre attuali condizioni.

Il prodotto finale è dunque "giuridicamente ancora incompleto" ma confidiamo che, almeno in questa sua prima fase sperimentale, potrà lo stesso fungere da utile e "snello" strumento per rendere ancor più equo, pulito ed affascinante il nostro movimento.

Marzo 2015



PARTE I DISPOSIZIONI SOSTANZIALI

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – L'infrazione.

1. Costituisce infrazione ogni violazione dei precetti disciplinari, sanzionati a norma di quanto statuito dal Capo IV.
2. I tesserati e i soggetti affiliati non possono essere puniti se non quando abbiano commesso un fatto espressamente previsto quale infrazione dalle norme federali, né con sanzioni, che non siano dalle stesse norme stabilite.

Art. 2 – Successione di norme federali.

1. I tesserati e i soggetti affiliati non possono essere puniti per un fatto che, secondo la normativa federale vigente nel momento in cui fu commesso, non costituiva infrazione.
2. I tesserati e i soggetti affiliati non possono essere puniti per un fatto che, secondo la normativa federale posteriore, non costituisce infrazione e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione ed ogni altro effetto disciplinare.
3. Se la normativa federale del tempo in cui fu commessa l'infrazione e la posteriore sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli a chi ha commesso l'infrazione, salvo che sia stata emanata pronuncia di condanna non più soggetta ad impugnazione.

CAPO II: LA RESPONSABILITA'

Art. 3 – Principi generali.

1. Si risponde delle infrazioni a titolo di dolo o di colpa.
2. L'ignoranza dello Statuto, delle norme federali, dei Principi emanati dalla WFDF e dalla WADA non può essere invocata a nessun effetto.
3. I comunicati ufficiali si presumono conosciuti dalla data della loro comunicazione ai Presidenti dei soggetti affiliati e dei suoi tesserati, ovvero dalla data di pubblicazione sul sito federale (www.fifd.it)

Art. 4 – Responsabilità dei soggetti affiliati

1. I soggetti affiliati sono considerati oggettivamente responsabili, nei casi espressamente previsti, dell'operato dei loro dirigenti, giocatori, tecnici e collaboratori.
2. I soggetti affiliatisi presumono inoltre responsabili, dell'illecito sportivo comunque commesso a loro vantaggio da persone non tesserate salva la prova contraria che escluda la compartecipazione o la conoscenza dell'illecito.

Art. 5 – Cause di esclusione della punibilità.

1. Non risponde della violazione dei precetti disciplinari chi ha commesso il fatto per causa di forza maggiore, nell'esercizio di un diritto o nell'adempimento di un dovere ovvero in stato di necessità.

CAPO III: LE SANZIONI

Art. 6 – Sanzioni per i tesserati.

1. Le sanzioni irrogabili, anche cumulativamente, ai tesserati sono, in ordine crescente, le seguenti:
 - a. La deplorazione;
 - b. L'interdizione dalle funzioni di capitano;

- c. La squalifica da tutte le competizioni federali, o con il patrocinio della Federazione, da quelle in ambito internazionale (ivi intendendosi anche le attività di ASD), per un periodo compreso da 1 mese a 2 anni. Tale sanzione decorre dal giorno successivo alla data in cui è stata comunicata mediante email al Presidente dell' Associazione/Soggetto affiliato il tesserato è iscritto;
- d. La sanzione pecuniaria da euro 25,00 ad euro 1.000,00;
- e. L'interdizione da qualsivoglia attività e funzione federale, o con il patrocinio della Federazione, comprese quelle in ambito internazionale per un periodo da 5 giorni a 5 anni;
- f. La radiazione.

Art. 7 – Sanzioni per i soggetti affiliati.

1. Le sanzioni irrogabili, anche cumulativamente, ai soggetti affiliati sono, in ordine crescente di gravità, le seguenti:
 - a. La deplorazione;
 - b. La sanzione pecuniaria da euro 25,00 ad euro 1.000,00;
 - c. La sospensione dalla possibilità di organizzare presso le proprie strutture le attività federali e quelle dalla stessa patrocinate, comprese quelle in ambito internazionale;
 - d. La perdita a tavolino di una o più partite;
 - e. La penalizzazione di punti in classifica nel campionato in corso o in quello successivo;
 - f. La retrocessione all'ultimo posto della classifica finale del campionato o di altra competizione federale;
 - g. L'esclusione dal campionato o da altra attività federale comprese quelle in ambito internazionale;
 - h. La non ammissione al campionato successivo per un tempo determinato;
 - i. La radiazione.

CAPO IV: LE INFRAZIONI

Art. 8 – Doveri generali

1. I tesserati devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva o comunque federale.
2. Ai tesserati è fatto divieto di fornire a terzi notizie o informazioni relative a fatti oggetto di procedimenti disciplinari in corso, salvo diversa autorizzazione scritta degli organi precedenti.
3. I tesserati sono tenuti, qualora interpellati, a rispondere agli organi giudicanti.
4. I tesserati sono tenuti, qualora convocati, a presentarsi agli organi giudicanti, salvo comprovati e certificati motivi personali.
5. I tesserati devono astenersi da qualsiasi comportamento discriminatorio in relazione alla razza, all'origine etnica o territoriale, al sesso, all'età, alla religione, alle opinioni politiche e filosofiche.
6. Il tesserato che venga meno ai doveri sopra indicati è punito con la sanzione dell'interdizione da un mese a tre anni e/o con la sanzione pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00.

Art. 9 – Illecito sportivo.

1. Il compimento con qualsiasi mezzo di atti diretti ad alterare illecitamente lo svolgimento o il risultato di una partita o ad assicurare un ingiusto vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo.
2. Costituisce illecito sportivo, seppur di minore entità, aver compiuto atti diretti a far partecipare ad una partita ufficiale un giocatore non indicato nell'elenco nominativo consegnato ai rispettivi responsabili.
3. Rispondono di illecito sportivo, oltre al tesserato, anche i soggetti affiliati ed i loro dirigenti, i quali abbiano concorso a compiere, o abbiano consentito che altri - a loro nome e nel loro interesse - compissero, gli atti

indicati al primo comma.

4. Il tesserato, che sia venuto a conoscenza del compimento degli atti indicati nei commi 1 e 2, ha il dovere di informare i competenti organi Federali.

5. Il tesserato che commette l'illecito sportivo di cui al comma 1 è punito con la sanzione non inferiore all'interdizione per un anno e sino alla radiazione. In tale ipotesi la società affiliata di appartenenza del tesserato è punita con la sanzione della penalizzazione da quattro a venti punti in classifica.

6. Il tesserato che commette l'illecito sportivo di cui al comma 2 è punito con la sanzione non inferiore alla deplorazione e sino alla sospensione dalle competizioni fino a sei mesi.

Art. 10 – Divieto di scommesse

1. E' fatto divieto ai tesserati di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, anche presso soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano quale oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito dell'attività federale ai quali partecipino personalmente o partecipi la società per cui sono tesserati.

2. Il tesserato che venga meno a tale divieto è punito con la sanzione della interdizione da un mese ad un anno.

3. In tale ipotesi i soggetti affiliati di appartenenza sono puniti, salvo quanto previsto all'art. 4, comma 2, con la sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 1.000,00.

Art. 11 – Illecito tecnico del tesserato giocatore durante attività federali sia sul territorio nazionale sia in ambito internazionale.

1. Il tesserato giocatore che durante le suddette attività abbia tenuto i seguenti comportamenti, è punito con le corrispondenti sanzioni di seguito elencate:

- a. qualora in qualità di capitano non presti la dovuta collaborazione agli "ufficiali di gara" (tournament director, scorekeeper, volontari, delegati FIFD e simili), con la sanzione della squalifica dalle attività ufficiali sino a tre mesi e/o con l'interdizione a svolgere le funzioni di capitano sino a sei mesi;
- b. qualora proferisca parole pesantemente offensive o tenga un comportamento palesemente irrispettoso nei confronti degli ufficiali di gara, di altri tesserati, del pubblico o di qualunque altra persona ammessa al recinto di gioco con la sanzione della squalifica dalle attività ufficiali sino a tre mesi;
- c. qualora minacci o tenti di aggredire ufficiali di gara, altri tesserati, spettatori o qualunque altra persona ammessa al recinto di gioco, con la sanzione della squalifica dalle attività ufficiali da un mese a un anno;
- d. qualora aggredisca o comunque commetta volontariamente atti violenti nei confronti degli ufficiali di gara, di altri tesserati, del pubblico o di qualunque altra persona ammessa al recinto di gioco, con la sanzione della squalifica dalle attività ufficiali non inferiore a tre mesi e sino alla radiazione;
- e. qualora istighi altri soggetti alla violenza e/o ai comportamenti indicati ai punti precedenti, con la sanzione della squalifica dalle attività ufficiali sino a un anno;
- f. qualora commetta qualsiasi altro atto contrario allo Spirito del Gioco (vedasi, a titolo esemplificativo, il Codice di Condotta per gli atleti delle rappresentative nazionali), con la sanzione della deplorazione scritta che verrà emessa e comunicata direttamente dalla Commissione SOTG con le modalità ritenute più opportune, sempre nel rispetto delle garanzie difensive dell'incolpato;
- g. qualora commetta atti contrari allo Spirito del Gioco dopo aver ricevuto la deplorazione scritta di cui al punto precedente, con la sanzione della squalifica dalle attività ufficiali sino a sei mesi e/o con l'interdizione dalle attività federali sino a un anno, sanzioni che saranno emesse dagli organi giudicanti individuati secondo il presente Regolamento.

2. Costituiscono circostanze aggravanti e la sanzione è aumentata da un terzo alla metà:

- a. qualora l'azione violenta abbia ad oggetto la testa dell'avversario;
- b. qualora si sia approfittato della manifesta vulnerabilità della persona offesa (a terra, infortunato, ecc.)
- c. qualora l'infrazione sia compiuta dinanzi a minori;

d. qualora l'infrazione sia compiuta in qualità di giocatore delle rappresentative Nazionali.

Art. 12 – Illecito tecnico del tesserato non giocatore in occasione di attività federali sia sul territorio nazionale sia in ambito internazionale.

1. Il tesserato non giocatore che durante le suddette attività, o comunque in occasione delle stesse, abbia tenuto i seguenti comportamenti, è punito con le corrispondenti sanzioni di seguito elencate:

- a. qualora in qualità di allenatore, dirigente, accompagnatore o responsabile non presti la dovuta collaborazione agli "ufficiali di gara" (tournament director, scorekeeper, volontari, delegati FIFD e simili), con la sanzione dell'interdizione sino a sei mesi;
- b. qualora proferisca parole pesantemente offensive o tenga un comportamento palesemente irrispettoso nei confronti degli ufficiali di gara, di altri tesserati, del pubblico o di qualunque altra persona ammessa al recinto di gioco con la sanzione dell'interdizione da uno a sei mesi;
- c. qualora minacci o tenti di aggredire ufficiali di gara, altri tesserati, spettatori o qualunque altra persona ammessa al recinto di gioco, con la sanzione dell'interdizione da due mesi a due anni;
- d. qualora aggredisca o comunque commetta volontariamente atti violenti nei confronti degli ufficiali di gara, di altri tesserati, del pubblico o di qualunque altra persona ammessa al recinto di gioco, con la sanzione dell'interdizione non inferiore a sei mesi e sino alla radiazione;
- e. qualora istighi altri soggetti alla violenza e/o ai comportamenti indicati ai punti precedenti, con la sanzione della interdizione sino a due anni;
- f. qualora commetta qualsiasi altro atto contrario allo Spirito del Gioco (vedasi, a titolo esemplificativo, il Codice di Condotta per i tecnici delle rappresentative nazionali) con la sanzione della deplorazione scritta che verrà emessa e comunicata direttamente dalla Commissione SOTG con le modalità ritenute più opportune, sempre nel rispetto delle garanzie difensive dell'incolpato;
- g. qualora commetta atti contrari allo Spirito del Gioco dopo aver ricevuto la deplorazione scritta di cui al punto precedente, con la sanzione della interdizione dalle attività federali sino a dodici mesi che sarà emessa dagli organi giudicanti individuati secondo il presente Regolamento;
- h. qualora attesti fatti non rispondenti al vero nell'elenco giocatori ovvero rilasci falsa dichiarazione di responsabilità in ordine al regolare tesseramento di un giocatore o di altro tesserato, con la sanzione dell'interdizione sino a due anni.

2. Costituiscono circostanze aggravanti e la sanzione è aumentata da un terzo alla metà:

- a. qualora l'azione violenta abbia ad oggetto la testa dell'avversario;
- b. qualora si sia approfittato della manifesta vulnerabilità della persona offesa (a terra, infortunato, ecc.);
- c. qualora l'infrazione sia compiuta dinanzi a minori;
- d. qualora l'infrazione sia compiuta in qualità di allenatore, dirigente, accompagnatore o responsabile delle rappresentative Nazionali.

Art. 13 – Illecito tecnico/amministrativo del soggetto affiliato

1. Il soggetto affiliato o la squadra partecipante all'evento federale che abbia tenuto i seguenti comportamenti è punita con le sanzioni corrispondenti qui di seguito indicate:

- a. Qualora non corrisponda la quota associativa, la quota d'iscrizione alle attività federali o la quota relativa al tesseramento degli affiliati entro il termine tempestivamente segnalato dalla Federazione, con la sanzione pecuniaria:
 - I. pari ad € 20,00 per un ritardo compreso tra 1 e 3 giorni,
 - II. pari ad € 40,00 per un ritardo compreso tra 4 e 7 giorni,

- III. pari ad € 80,00 per un ritardo compreso tra 8 e 14 giorni,
 - IV. pari ad € 160,00 per un ritardo superiore a 14 giorni,
 - V. pari ad € 220,00 e 4 punti di penalizzazione in caso di pagamento successivo all'inizio della competizione per la quale è richiesta l'iscrizione;
- b. Qualora, in occasione di attività federali già pianificate, organizzi un proprio evento che si ponga in conflitto con esse, senza previa autorizzazione scritta dalla Federazione stessa, con la sanzione pecuniaria sino ad € 500,00 e con la sospensione dalla possibilità di organizzare presso le proprie strutture le attività federali, comprese quelle in ambito internazionale, sino ad un anno;
 - c. Qualora non comunichi la rinuncia a partite o campionato nei termini e con le modalità previste dalle norme federali o dai regolamenti espressamente sanciti per quell'evento, con la sanzione pecuniaria sino ad € 200,00;
 - d. Qualora partecipi ad eventi federali con uno o più giocatori che, secondo le norme federali, anche se regolarmente tesserati non erano presenti nell'elenco ufficiale dei partecipanti (roster), con la sanzione della sconfitta a tavolino di tutte le partite disputate con il giocatore fuori roster e con una sanzione pecuniaria fino ad € 100,00. In caso tale infrazione venga riscontrata in occasione delle fasi finali di un campionato/competizione e le partite irregolarmente disputate siano due o più, si applica l'ulteriore sanzione della retrocessione all'ultimo posto della serie alla quale si partecipa e/o della competizione federale in questione;
 - e. Qualora partecipi ad eventi federali con uno o più giocatori che, secondo le norme federali, non risultano regolarmente tesserati alla federazione, con la sanzione dell'esclusione dal campionato in corso e con una sanzione pecuniaria fino ad € 500,00. In caso tale infrazione venga riscontrata in occasione delle fasi finali di un campionato/competizione oltre all'esclusione dal campionato si applica l'ulteriore sanzione della retrocessione all'ultimo posto di tutte le serie o, in caso di serie unica, con una penalizzazione fino a 6 punti nella medesima competizione della stagione successiva;
 - f. Qualora sia responsabile di altri fatti che abbiano concretamente impedito il regolare svolgimento di una o più partite, con la penalizzazione della perdita a tavolino delle gare in questione e con una sanzione pecuniaria fino ad € 250,00. In caso tali infrazioni si verifichino in occasione delle fasi finali di un campionato/competizione, si applica l'ulteriore sanzione della retrocessione all'ultimo posto della serie alla quale si partecipa e/o della competizione federale in questione.
 - g. Qualora non assicuri, in occasione dell'organizzazione di un attività federale dove viene richiesta secondo le norme federali, la presenza di un medico o ambulanza durante tutta la durata dell'evento, con la sanzione pecuniaria fino ad € 500,00;
 - h. Qualora rinunci all'organizzazione di un attività federale, dopo averne ricevuto assegnazione, con la sanzione pecuniaria fino ad € 1.000,00, salva l'ipotesi di caso fortuito in nessun modo ascrivibile alla società tesserata.
 - i. Qualora violi qualsiasi altra normativa cogente, approvata ed ufficialmente comunicata agli associati dalla Federazione successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, con la sanzione pecuniaria fino ad € 1.000,00.

Art. 14 – Illecito tecnico/amministrativo per responsabilità oggettiva del soggetto affiliato

1. Il Soggetto affiliato, i cui tesserati o sostenitori abbiano commesso una delle infrazioni previste nel presente Regolamento, può essere chiamato a rispondere di tali azioni nei casi in cui la loro commissione sia stata resa possibile o agevolata da evidenti lacune organizzative ascrivibili, anche colposamente, al soggetto affiliato stesso.

2. In tali casi si applica la sanzione pecuniaria fino ad € 1.000,00 e, nei casi più gravi, anche la penalizzazione delle proprie squadre nelle competizioni federali in corso, fino ad un massimo di 10 punti.

Art. 15 – Illecito tecnico/amministrativo del tesserato che ricopra il ruolo di ufficiale di gara.

1. L'ufficiale di gara (tournament director, scorekeeper, delegato FIFD e simili) che abbia tenuto i seguenti comportamenti sono soggetti alle corrispondenti sanzioni di seguito indicate:

- a. Qualora rifiuti ingiustificatamente di assolvere alle funzioni per le quali sia stato designato, con la sanzione della deplorazione e/o dell'interdizione dalle attività federali fino a due mesi;
- b. Qualora rifiuti ingiustificatamente di prestare agli altri ufficiali di gara che espletano le loro funzioni o ai volontari la collaborazione dagli stessi richiesta, con la sanzione della deplorazione o dell'interdizione sino ad un mese;
- c. Qualora non comunichi entro i termini e con le modalità prescritte da FIFD i risultati e qualsiasi altra informazione necessaria, con la sanzione della deplorazione o dell'interdizione sino ad un mese;
- d. Qualora, nell'espletamento delle sue funzioni non tenga un comportamento imparziale, con la sanzione della deplorazione e/o dell'interdizione fino a due mesi;
- e. Qualora commetta uno degli altri illeciti previsti all'art. 12, con le sanzioni ivi previste, aumentate da un terzo a due terzi.

Art. 16 – Dichiarazioni lesive

1. E' fatto divieto ai tesserati di tenere comportamenti o esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione e della dignità della Federazione, dei suoi organi, organismi e strutture, nonché degli altri soggetti dell'ordinamento federale.

2. Il tesserato che venga meno a tale divieto è punito con la sanzione della interdizione da una settimana ad un anno e/o con la sanzione pecuniaria da € 25,00 ad €250,00

3. Il soggetto affiliato cui appartiene il tesserato che abbia commesso simili infrazioni, è punito con la sanzione pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00 qualora non provi di aver fatto tutto il possibile per evitare simili comportamenti.

4. L'autore della dichiarazione non è punibile, e nessuna sanzione è applicata all'affiliato al quale appartiene, se prova la verità del fatto, comunque riferibile all'attività sportiva o federale, nel caso in cui si tratti dell'attribuzione di un fatto determinato.

Art. 17 – Violazione delle norme statutarie

1. Costituisce violazione delle norme statutarie:

- a. La mancata produzione o l'alterazione o la falsificazione, anche parziale, sia ideologica che materiale, dei documenti richiesti dagli organi della Giustizia sportiva, nonché dagli organi, organismi e strutture federali o che gli affiliati o i tesserati abbiano l'onere di produrre per disposizioni federali;
- b. La violazione del vincolo di giustizia di cui all'art. 66.

2. Il tesserato ed il soggetto affiliato che commettono gli illeciti di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione dell'interdizione da due a sei mesi e/o con la sanzione pecuniaria fino ad € 1.000,00.

3. Qualora a seguito dei fatti previsti al comma 1 lett. a) derivino lesioni gravi o la morte di tesserati o altri danni ingenti a soggetti affiliati le pene indicate al comma 2 sono triplicate.

CAPO V: LE CIRCOSTANZE

Art. 18 – Circostanze aggravanti.

1. Costituiscono circostanze aggravanti:

- a. aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole;

- b. aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere ovvero arrecare danni all'organizzazione;
- c. aver agito per motivi futili;
- d. aver, in giudizio, anche soltanto tentato di inquinare le prove;
- e. aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;
- f. aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso;
- g. aver commesso l'illecito per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire od assicurare a se o ad altri un vantaggio.

2. Costituiscono altresì circostanze aggravanti quelle che aggravano la pena solo in relazione a determinati illeciti previsti nel presente Regolamento.

Art. 19 – Circostanze attenuanti.

1. Costituiscono circostanze attenuanti:

- a. Essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose della propria o altrui azione;
- b. Aver desistito dall'azione.
- c. Aver agito in stato di ira, determinato da fatto ingiusto altrui;
- d. Aver concorso il fatto doloso della persona offesa a determinare l'evento, unitamente all'azione od omissione del colpevole prima del procedimento;
- e. Aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale.

2. L'organo giudicante, indipendentemente dalle circostanze attenuanti indicate nel comma 1, può prendere in considerazione altre circostanze qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della sanzione.

Art. 20 - Concorso di circostanze.

1. Se concorrono una o più circostanze aggravanti, la sanzione può essere aumentata, qualora riferita ad un parametro pecuniario o temporale, sino al doppio del massimo previsto per l'infrazione o può essere inflitta quella immediatamente più grave.

2. Se concorrono una o più circostanze attenuanti, la sanzione può essere diminuita, qualora riferita ad un parametro temporale o pecuniario, sino alla metà del minimo previsto per l'infrazione o può essere inflitta quella immediatamente meno grave.

3. Quando concorrono insieme circostanze aggravanti ed attenuanti e le prime sono ritenute prevalenti dall'organo giudicante, si fa luogo solamente all'aumento della sanzione prevista per le circostanze aggravanti. Qualora siano ritenute prevalenti le attenuanti sulle aggravanti, si fa luogo solamente alla diminuzione della sanzione prevista per le circostanze attenuanti.

Art. 21 – Valutazione delle circostanze.

1. Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dall'organo giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti.

2. Le circostanze che aggravano, invece, sono valutate dall'organo giudicante a carico dei soggetti responsabili solamente se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.

3. Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole, sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.

Art. 22 – Discrezionalità dell'organo giudicante nell'applicazione della sanzione.

1. Entro i limiti fissati nel presente regolamento, la sanzione è irrogata discrezionalmente tenendo conto:

- a. di tutte le modalità dell'infrazione e, in particolare, della gravità del fatto;
- b. dei precedenti disciplinari dell'autore dell'infrazione.

Art. 23 – La recidiva

1. Qualora sia stata inflitta una sanzione con pronuncia non più soggetta ad impugnazione per un fatto commesso nell'anno in corso o nei tre anni sportivi precedenti, la sanzione per un'altra infrazione può essere aumentata, qualora riferita ad un parametro pecuniario o temporale, sino al doppio del massimo previsto per l'infrazione o può essere inflitta la sanzione immediatamente più grave.
2. Qualora il soggetto già dichiarato recidivo nei tre anni sportivi precedenti, commetta una nuova infrazione, la corrispondente sanzione può essere aumentata, qualora riferita ad un parametro pecuniario o temporale, sino al quadruplo del massimo previsto per l'infrazione o possono essere inflitte sanzioni più gravi.
3. La contestazione della recidiva è obbligatoria.
4. Ai fini della recidiva non si tiene conto di quelle condanne per le quali sia intervenuto provvedimento di riabilitazione.
5. In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare l'entità di pena risultante dal cumulo delle sanzioni irrogate con le condanne precedenti alla commissione del nuovo illecito.

CAPO VI: LE CAUSE DI ESTINZIONE

Art. 24 – La prescrizione.

1. Le infrazioni previste da questo Regolamento si prescrivono, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, in due anni.
2. Le infrazioni di illecito sportivo e di violazione delle norme statutarie si prescrivono in tre anni.
3. Le infrazioni per illecito sportivo connesso all'uso di sostanze o metodi dopanti, si prescrivono in otto anni.
4. La prescrizione rimane sospesa quando sia in corso davanti al giudice ordinario o sportivo un procedimento il cui oggetto sia pregiudiziale all'accertamento dell'infrazione.
5. I termini di cui sopra decorrono, per l'infrazione consumata, dalla data della commissione del fatto costituente infrazione; per quella tentata dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole.
6. Sono cause interruttive della prescrizione: la denuncia di infrazione pervenuta alla Commissione di Giustizia; qualsiasi atto o comunicazione della Commissione di Giustizia assunto o omissivo di propria iniziativa.
7. Se gli atti interruttivi sono molteplici, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso i termini stabiliti nei commi 1, e 2 e 3 possono essere prolungati oltre la metà.

Art. 25 – Amnistia e indulto.

1. L'amnistia è deliberata dal Consiglio Federale ed estingue l'infrazione e, se vi è stata pronuncia di condanna, fa cessare l'esecuzione della sanzione inflitta.
2. Nel concorso di più infrazioni l'amnistia si applica alle singole infrazioni per le quali è concessa.
3. L'indulto è deliberato dal Consiglio Federale ed estingue in tutto o in parte la sanzione inflitta o la commuta in un'altra specie prevista dalla norma federale.

Art. 26 – La grazia.

1. La grazia è concessa dal Presidente Federale, sempre che il sanzionato la richieda ed abbia scontato almeno metà della sanzione temporale inflittagli o nel caso di radiazione, siano trascorsi non meno di cinque anni dalla data della intervenuta inoppugnabilità della pronuncia che applica tale sanzione.
2. La grazia estingue in tutto la sanzione inflitta.



Art. 27 – La riabilitazione.

1. La riabilitazione è concessa quando siano decorsi tre anni da quando la sanzione sia stata eseguita ed il sanzionato abbia dato prova di effettiva e costante buona condotta.
2. La riabilitazione estingue ogni effetto dalla condanna.

**PARTE II
DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI**

CAPO I: GLI ORGANI

Art. 28 – Gli organi della Giustizia Sportiva Federale.

Sono organi della Giustizia Sportiva Federale:

- La Commissione di Giustizia;
- La Commissione d'Appello Federale;

Art. 29 – La Commissione di Giustizia.

1. La Commissione di Giustizia, denominata CG, è organo collegiale, che giudica nella composizione di cinque membri.
2. Il Consiglio Federale nomina, per ogni quadriennio, i componenti la CG: un Presidente, due Vice Presidenti, che fungono da Presidenti supplenti o membri ordinari semplici, un membro ordinario semplice ed il Segretario.
3. In caso di impedimento del Presidente, le relative funzioni vengono svolte dal Vice Presidente più anziano anagraficamente; in caso di impedimento di questi dall'altro Vice Presidente e, nel caso di impedimento anche di quest'ultimo, dal membro effettivo più anziano anagraficamente.
4. Le decisioni della CG sono assunte a maggioranza semplice dei membri presenti e l'eventuale dissenso di alcuni componenti può essere verbalizzato su loro richiesta ma al solo fine di difendersi in eventuali procedimenti disciplinari interni. E' fatto divieto ai membri della CG di comunicare all'esterno il proprio voto e quello degli altri componenti.
5. La CG può legittimamente giudicare solo con il voto di almeno tre membri su cinque.

Art. 30 – La Commissione d'Appello Federale

1. La Commissione d'Appello Federale, denominata CAF, è organo collegiale, che giudica nella composizione di sette membri, sorteggiati di volta in volta tra i presidenti delle società affiliate, con esclusione di quelli al vertice della medesima società dei presunti autori delle infrazioni e delle asserite vittime o, comunque, di quelli a costoro maggiormente vicini o comunque diversamente interessati alla vicenda
2. La CAF è sempre e necessariamente presieduta dal Presidente Federale il quale provvede anche a nominare un Segretario tra i sei presidenti sorteggiati. Solo nei casi di effettivo impedimento del Presidente, questi può essere sostituito dal Vice Presidente Federale, o da altro membro del consiglio direttivo, il quale assumerà su di se i medesimi compiti ed obblighi imposti al Presidente in questi casi.
3. Le decisioni della CAF sono assunte a maggioranza qualificata (2/3) dei membri effettivi e l'eventuale



dissenso di alcuni componenti può essere verbalizzato su loro richiesta ma al solo fine di difendersi in eventuali procedimenti disciplinari interni. E' fatto divieto ai membri della CAF di comunicare all'esterno il proprio voto e quello degli altri partecipanti.

CAPO II: LA COMPETENZA DEGLI ORGANI

Art. 31 – Competenza della Commissione di Giustizia.

1. La Commissione di Giustizia è competente:

a. Per tutte le infrazioni previste dal presente Regolamento.

2. Le decisioni assunte dalla CG all'unanimità di tutti i suoi membri effettivi non sono impugnabili.

Art. 32 – Competenza della Commissione d'Appello Federale

1. La Commissione d'Appello Federale è competente:

- a. Per le impugnazioni proposte avverso le decisioni della CG non assunte all'unanimità;
- b. Per le domande di riabilitazione.

Le decisioni della CAF non sono impugnabili.

Art. 33 – L'astensione e la ricusazione.

1. Il componente l'organo giudicante ha l'obbligo di astenersi quando:

- a. ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dall'esercizio delle sue funzioni;
- b. sussista rapporto di manifesta amicizia o inimicizia con una delle parti;
- c. abbia pronunciato decisioni in altro grado del procedimento o svolto funzioni inquirenti o requirenti relativamente al medesimo procedimento;
- d. alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dall'infrazione;
- e. ha interesse nel procedimento.
- f. esistono altre gravi ragioni di convenienza.

2. Il componente l'organo giudicante può essere ricusato dalle parte negli stessi casi previsti al comma che precede. La ricusazione è ammissibile solo ove formalizzata con atto scritto e motivato, inviato al segreteria dell'organo competente entro 10 giorni dal momento in cui la parte è venuta a conoscenza delle ragioni ostative.

3. Sulla dichiarazione di astensione decide, senza formalità particolari:

- a. Il Presidente della Commissione Giustizia
- b. Il Vice Presidente della CG qualora ad astenersi sia il Presidente

4. Sulla dichiarazione di ricusazione decide, senza formalità particolari:



FEDERAZIONE ITALIANA FLYING DISC

Associazione Sportiva Dilettantistica

Via San Giacomo 9/2 – 40126 Bologna (BO)

Tel: 051/4217311 – Fax: 051/4217329

P.Iva e C.F. : 04259160960

www.fifd.it – segreteria@fifd.it

- a. La Commissione d'Appello Federale quando è ricusato un componente della Commissione di Giustizia;
- b. Il Consiglio Federale quando è ricusato un componente della Commissione di Appello Federale.

5. I giudici chiamati a decidere sulla ricusazione non possono essere ricusati.

6. Le dichiarazioni di astensione e di ricusazione sospendono il procedimento.

7. La decisione deve essere pronunciata entro sette giorni dalla dichiarazione di astensione o dalla presentazione della dichiarazione di ricusazione, sentito, nel secondo caso, il Giudice ricusato.

8. In caso di accoglimento deve essere indicato il sostituto dell'astenuto o del ricusato.

Art. 34 – Attribuzioni della Commissione di Giustizia.

1. La Commissione Giustizia svolge le istruttorie relative alle denunce pervenute da parte dei tesserati, soggetti affiliati, organi, organismi e strutture federali e ai fatti, aventi rilevanza disciplinare, di cui sia venuta comunque a conoscenza, ed esercita l'azione disciplinare.

2. Per l'espletamento dell'attività istruttoria può avvalersi, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento, sia generale che federale, di tutti i mezzi di accertamento ritenuti idonei, nonché della collaborazione degli organi, degli organismi e delle strutture federali.

3. Qualora la notizia di illecito sia manifestamente infondata o dall'istruttoria espletata non emergano elementi idonei a sostenere l'azione disciplinare in sede giudicante, la Commissione Giustizia Federale dispone l'archiviazione.

Art. 35 – Sede degli organi di giustizia.

1. Gli organi di Giustizia hanno sede presso la sede legale della FIFD.

CAPO III: GLI ATTI

Art. 36 – Lingua degli atti.

1. Gli atti del procedimento disciplinare sono compiuti in lingua italiana.

2. Qualora, nel corso di tale procedimento, debba essere interrogato o esaminato un cittadino italiano appartenente ad una minoranza linguistica riconosciuta, a richiesta di questi l'interrogatorio o l'esame deve essere compiuto, mediante l'ausilio di interprete, nella madrelingua ed il relativo verbale deve essere redatto, mediante l'ausilio di idoneo traduttore, anche in tale lingua.

3. Qualora, nell'ambito del procedimento disciplinare, debba essere interrogato o esaminato un cittadino straniero, il quale non conosca la lingua italiana, l'organo procedente deve avvalersi di idoneo interprete. Il relativo verbale deve dare atto del ricorso a tale ausilio.

Art. 37 – Modalità di comunicazione e documentazione.

1. Al fine di consentire una rapida definizione delle pendenze, si richiede che qualsiasi denuncia di infrazione indirizzata alla Commissione di Giustizia e qualsiasi altra comunicazione da parte di tesserati e soggetti affiliati (sia essa espressamente richiesta dagli organi di giustizia procedenti sia essa spontaneo), avvenga in forma scritta, preferibilmente via e-mail, all'indirizzo giustizia@fifd.it, con indicazione delle proprie generalità e di



FEDERAZIONE ITALIANA FLYING DISC

Associazione Sportiva Dilettantistica

Via San Giacomo 9/2 – 40126 Bologna (BO)

Tel: 051/4217311 – Fax: 051/4217329

P.Iva e C.F. : 04259160960

www.fifd.it – segreteria@fifd.it

quelle dell'incolpato ove note, del proprio indirizzo di posta elettronica necessario ed ove possibile di quello dell'incolpato, della società di affiliazione e dell'indirizzo di posta elettronica del presidente di questa, dell'esatta individuazione temporale, spaziale e sportiva dei fatti, dei possibili testimoni nonché di qualsiasi altra circostanza che possa essere utile ai fini della decisione.

2. Le segnalazioni ricevute in via orale o palesemente prive dei requisiti di cui sopra, non saranno prese in considerazione dagli organi di giustizia.
3. Alla documentazione degli atti compiuti dall'organo giudicante si procede mediante verbale.
4. Il verbale è redatto in forma riassuntiva da colui che svolge le funzioni di Segretario dell'organo di Giustizia.
5. Il verbale è redatto in forma integrale quando deve documentare un interrogatorio orale. Può essere comunque redatto in forma riassuntiva quando si proceda alla registrazione fonica dell'interrogatorio o dell'esame. Di tale riproduzione deve essere dato atto nel verbale medesimo, al quale la riproduzione deve essere allegata.
6. Il verbale contiene la menzione del luogo, dell'anno, del mese, del giorno e, quando necessario, dell'ora in cui l'atto è iniziato e si è concluso, nonché le generalità delle persone intervenute e la descrizione di quanto avvenuto in presenza dell'organo di Giustizia.
7. Il verbale è sottoscritto dall'organo di Giustizia, in persona del Presidente qualora collegiale, e dal redattore.

Art. 38 – Copie degli atti.

1. Dopo l'esercizio dell'azione disciplinare o la richiesta di archiviazione e comunque dopo la definizione del procedimento chiunque abbia interesse può ottenere il rilascio di copia degli atti.
2. Sulla richiesta provvede il segretario dell'organo di giustizia, dietro autorizzazione del Presidente qualora collegiale, avanti il quale pende il procedimento o che ha emesso il provvedimento di archiviazione o la decisione non più soggetta a impugnazione.

Art. 39 – La motivazione.

1. I provvedimenti degli organi giudicanti aventi natura decisoria, ancorché non definitivi, debbono essere motivati.

Art. 40 – Le udienze.

1. Al fine di consentire una rapida definizione delle pendenze e di ottimizzare i costi, le udienze saranno limitate ai soli casi in cui siano assolutamente necessarie e non si possa procedere altrimenti, nemmeno con il ricorso alle tecnologie che consentano il confronto orale, seppur a distanza.
2. Le udienze dei procedimenti disciplinari sono tenute in appositi locali della FIFD (o messi a disposizione di soggetti affiliati) con la presenza delle parti interessate, che possono essere assistite da un legale o da un'altra persona di loro fiducia (obbligatoria nei casi in cui si proceda nei confronti di minorenni).
3. Le udienze sono pubbliche salva diversa e motivata decisione dell'organo procedente, nei casi in cui si espressamente richiesto dalle parti o comunque consigliabile per ragioni di riservatezza e delicatezza.

Art. 41 - Le comunicazioni ufficiali.

1. Le comunicazioni ufficiali vengono di regola eseguite, salvo quanto previsto da specifiche disposizioni, mediante e-mail, indirizzata sia alle parti direttamente interessate sia ai presidenti dei soggetti affiliati. La comunicazione si intende ricevuta con la notifica di lettura o, comunque, decorsi 10 giorni dall'invio.
2. L'organo di Giustizia può comunque disporre, all'occorrenza, diverse modalità di comunicazione, purché oggettivamente idonee ad assicurare la conoscibilità del procedimento ai diretti interessati.
3. Nei soli casi in cui le comunicazioni via posta elettronica siano del tutto impossibili, queste andranno inviate presso la residenza o il domicilio indicati nella richiesta di tesseramento o in successive comunicazioni di variazione.
4. Nel caso in cui sia divenuto impossibile effettuare le comunicazioni con le modalità sopra indicate per irreperibilità del destinatario, le stesse si intendono effettuate con il deposito dell'atto presso la segreteria della Federazione.

Art.42 – Correzioni di errori materiali.

1. La correzione dei provvedimenti inficiati da errori ed omissioni, che non determinano nullità e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto, è disposta, anche di ufficio e senza formalità, dall'organo di Giustizia che ha emesso il provvedimento.
2. Qualora avverso il provvedimento sia stata proposta impugnazione, la correzione è disposta dall'organo competente a conoscere l'impugnazione.

CAPO IV: I TERMINI

Art. 43 – Regola generale.

I termini previsti dal presente regolamento si considerano previsti a pena di decadenza, salvo eccezionali e documentate circostanze che è onore della parte dimostrare secondo quanto disposto all'art. 45.

Art. 44 – Computo dei termini.

1. I termini del procedimento disciplinare sono stabiliti in giorni, mesi ed anni.
2. I termini si computano secondo il calendario comune.
3. Nel computo del termine non si calcola il giorno in cui è iniziata la decorrenza; si computa l'ultima giorno.
4. Quando il termine scade in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo al festivo.

Art. 45 – Restituzione in termini.

1. Su richiesta della parte che vi abbia interesse, può essere disposta la restituzione nel termine, qualora venga provato che tale parte non aveva potuto osservarlo per caso fortuito o per forza maggiore.
2. La richiesta è presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quando è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore.
3. Sulla richiesta decide, senza formalità, l'organo di Giustizia che procede nel momento della presentazione della stessa. Tale organo provvede, quando ne ricorrano i presupposti, alla rinnovazione degli atti ai quali la parte, rimessa nei termini, aveva diritto di assistere.



CAPO V: LE NULLITA'

Art. 46 – Principio generale di tassatività.

L'inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del procedimento è causa di nullità soltanto nei casi espressamente previsti dal regolamento.

Art. 47 – Nullità generali.

1. E' sempre prescritta a pena di nullità l'osservanza delle disposizioni concernenti:

- a. Le condizioni di capacità dell'organo di Giustizia ed il numero dei componenti necessari per costituire quelli collegiali;
- b. L'intervento e l'eventuale assistenza del tesserato o affiliato soggetto al procedimento disciplinare.

Art. 48 – Nullità assolute.

Sono insanabili e rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità previste dall'art. 47 lett. a) nonché quelle relative all'intervento del tesserato o soggetto affiliato.

Art. 49 – Nullità relative.

La mancanza di assistenza del tesserato o dell'affiliato è rilevata esclusivamente su eccezione di parte, entro il grado di giudizio in cui si è verificata e, qualora si sia verificata in istruttoria, entro il giudizio di primo grado.

CAPO VI: IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DI PRIMO GRADO

Art. 50 – Acquisizione delle notizie di infrazione.

La Commissione di Giustizia acquisisce notizia delle infrazioni di propria iniziativa o dalle denunce provenienti dai tesserati, soggetti affiliati, organi, compresi quelli di Giustizia sportiva, organismi e strutture federali.

Art. 51 – Registro delle notizie di infrazione.

1. La Commissione di Giustizia iscrive in apposito registro ogni notizia di infrazione ritualmente pervenuta.
2. La notizia è numerata progressivamente, con riferimento ad ogni anno.
3. Per ogni notizia dovranno essere successivamente iscritti il nome o i nomi dei tesserati o soggetto affiliato, ai quali sia attribuibile l'infrazione, e l'esito dell'istruttoria.

Art. 52 – Fascicolo della notizia di infrazione.

1. Per ciascuna notizia dovrà essere formato un fascicolo cartaceo o elettronico nel quale verranno conservati gli atti del procedimento.



Art. 53 - Istruttoria

Al fine di consentire una rapida definizione delle pendenze, qualora non sia assolutamente necessario escutere oralmente le parti in causa o i testimoni, l'istruttoria avverrà in forma scritta secondo le modalità di cui all'art. 37.

Art. 54 - Convocazioni.

1. Qualora sia assolutamente necessario interrogare o esaminare un tesserato, l'atto di convocazione dovrà essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'incombente istruttorio.
2. Qualora si tratti di un interrogatorio, nell'atto di convocazione, oltre alla descrizione del fatto addebitato e delle norme che si assumono violate, dovrà essere indicato che:
 - a. Il nome del convocato è stato iscritto nel registro delle notizie di infrazione;
 - b. Il tesserato ha la facoltà di farsi assistere da un legale o da altra persona di sua fiducia, obbligatoria nei casi in cui si proceda nei confronti di minorenni;
 - c. Il tesserato ha la facoltà di non presentarsi ma il procedimento seguirà comunque il suo corso.
3. Possono essere convocati anche non tesserati.

Art. 54 - Giudizio.

1. Quando ritiene completa ed esaustiva l'istruttoria, la Commissione di Giustizia informa l'incolpato, la vittima ed il danneggiato delle seguenti circostanze:
 - a. esatta infrazione contestata e norme ritenute violate;
 - b. facoltà di prendere visione del fascicolo elettronico o di estrarre copia di quello cartaceo;
 - c. facoltà di essere assistiti a proprie spese da un legale o da altra persona di loro fiducia (obbligatoria ove si proceda nei confronti di minorenni)-
2. Ove non vi abbia già proceduto ed in ogni caso qualora all'esito della visione degli atti sia formulata espressa richiesta nel termine di 10 giorni, la Commissione di Giustizia interpella l'incolpato, con le modalità ritenute più appropriate.
3. Ove all'esito della visione degli atti sia formulata espressa richiesta nel termine di 10 giorni, la Commissione di Giustizia interpella anche la vittima e/o il danneggiato dall'infrazione, con le modalità ritenute più appropriate.
4. Qualora, anche all'esito di codesti eventuali incumbenti, la Commissione Giustizia ritenga di non poter decidere sulla base degli atti, può disporre ulteriori accertamenti o il confronto tra le parti in causa. In ogni caso all'incolpato è sempre garantita la facoltà di intervenire per ultimo.
5. Diversamente, e comunque solo una volta decorsi i suddetti termini entro i quali i diretti interessati possono chiedere di essere ulteriormente interpellati, l'istruttoria viene dichiarata chiusa e la C.G. può procedere con la deliberazione della decisione.
6. La deliberazione della decisione avviene previo confronto tra i componenti della C.G. con le modalità ritenute più opportune dal Presidente.



7. Conclusa la deliberazione viene redatto e sottoscritto dal Presidente (o da chi ne fa le veci) il provvedimento disciplinare - debitamente motivato - che viene tempestivamente comunicato ai diretti interessati ed ai presidenti delle rispettive società.

Art. 54 – Esiti del procedimento disciplinare

1. La Commissione di Giustizia, quando non dispone l'archiviazione, emette la propria decisione entro 90 giorni dalla data in cui il nome del tesserato o affiliato al quale è attribuita l'infrazione, è stato iscritto nel registro di cui all'art. 51.

2. Entro il termine indicato nel comma 1 la Commissione di Giustizia, qualora la notizia di infrazione sia manifestamente infondata o all'esito dell'istruttoria sia emersa l'innocenza dell'incolpato o comunque non vi sia prova certa della responsabilità di questi dispone l'archiviazione degli atti dandone contestuale comunicazione, oltre che alla Segreteria Generale, al denunciato e al denunciante che vi abbia un interesse diretto e che ne abbia fatto espressa richiesta il quale può proporre opposizione con ricorso alla Commissione d'Appello Federale, fermi i principi generali riguardanti le impugnazioni.

3. Entro il termine indicato nel comma 1 la Commissione di Giustizia, qualora sia emersa all'esito dell'istruttoria prova certa della responsabilità dell'incolpato in relazione all'infrazione contesta, applica al prevenuto la sanzione ritenuta equa dandone contestuale comunicazione, oltre che alla Segreteria Generale, al denunciante e al denunciato i quali possono proporre impugnazioni, nei termini e con le forme di cui al presente regolamento, con ricorso alla Commissione d'Appello Federale.

Art. 55 – Sospensione cautelare

1. La sospensione cautelare è un provvedimento assolutamente eccezionale che consiste nell'inibizione alla partecipazione a qualunque attività federale e che può essere adottato soltanto dall'organo giudicante all'unanimità.

2. La sospensione può essere richiesta dalla vittima o dal danneggiato oppure disposta d'ufficio durante la pendenza del procedimento disciplinare in presenza congiuntamente dei seguenti presupposti:

- a. la gravità dell'infrazione anche in considerazione dell'eventuale recidiva;
- b. i gravi indizi di colpevolezza;
- c. la reale esigenza di evitare la reiterazione delle violazioni.

3. La durata della sospensione non può essere superiore a 90 giorni e non è rinnovabile. I periodi di sospensione già scontati, devono essere computati nella sanzione dello stesso genere eventualmente irrogata.

4. Il provvedimento della sospensione cautelare è adottato sulla base degli atti e senza contraddittorio e deve essere adeguatamente motivato con particolare riferimento alla sussistenza dei presupposti indicati nel comma 2.

Art. 56 – Prove televisive / informatiche.

Gli organi di Giustizia Sportiva hanno facoltà di utilizzare, in ogni stato e grado del procedimento e nel rispetto delle garanzie difensive delle parti, riprese televisive o filmati o immagini - rilevanti ai fini della decisione - le quali offrano piena garanzia tecnica circa la loro autenticità.

CAPO VII: LE IMPUGNAZIONI – LA REVISIONE – LA RIABILITAZIONE

Art. 57 - Le impugnazioni.

1. Le decisioni degli organi di Giustizia sono impugnabili a norma di quanto disposto da questo Regolamento ed in particolare da questo Capo.
2. I soggetti affiliati hanno legittimazione a proporre impugnazione avverso decisioni che abbiano ad oggetto sanzioni nei confronti dei propri tesserati solo nei casi in cui costoro non siano intervenuti nel procedimento e, pertanto, non vi sia prova certa della reale ed effettiva conoscenza del provvedimento emesso.

Art. 58 – Contributo funzionale.

1. La proposizione di ogni impugnazione è subordinata al pagamento di una somma, quale contributo al funzionamento degli organi di Giustizia, il cui importo e le relative modalità di versamento sono stabilite annualmente con delibera del Consiglio Federale.
2. Tale somma è restituita nel caso di accoglimento, anche parziale, della impugnazione.

Art. 59 – Appello del sanzionato avverso le decisioni della Commissione di Giustizia

1. Il tesserato o il soggetto affiliato al quale sia stata irrogata una sanzione o al cui tesserato sia stata irrogata una sanzione possono proporre appello avverso le decisioni della Commissione di Giustizia, salvo quelle assunte all'unanimità dei membri effettivi della stessa.
2. L'appello deve essere proposto, entro venti giorni dalla ricezione del provvedimento di primo grado, con atto scritto che deve essere inviato tramite raccomandata o posta elettronica certificata alla Segreteria della Commissione di Appello Federale.
3. L'appello deve, a pena di inammissibilità:
 - a. Indicare gli estremi esatti del provvedimento avverso al quale viene proposto;
 - b. Enunciare i motivi con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento dell'impugnazione;
 - c. Indicare eventuali mezzi di prova non assunti in primo grado e le ragioni per cui questi sono assolutamente necessari ai fini della decisione;
 - d. Essere corredata dalla documentazione relativa al pagamento del contributo funzionale di cui all'art. 58;
 - e. Essere sottoscritto dall'appellante o dal presidente della società affiliata per la quale il soggetto sanzionato è tesserato.
4. Il Presidente della Commissione d'Appello Federale, valutata l'ammissibilità dell'impugnazione, disporrà, a cura dell'appellante, l'invio di tutta la documentazione relativa alla decisione impugnata.
5. Qualora, visionati gli atti, ritenga sussistenti i gravi motivi per accogliere l'istanza di sospensione di cui all'art. 63 comma 2, provvede entro 10 giorni dal ricevimento degli atti con ordinanza non impugnabile.



FEDERAZIONE ITALIANA FLYING DISC

Associazione Sportiva Dilettantistica

Via San Giacomo 9/2 – 40126 Bologna (BO)

Tel: 051/4217311 – Fax: 051/4217329

P.Iva e C.F. : 04259160960

www.fifd.it – segreteria@fifd.it

6. Qualora, visionati gli atti, ritenga assolutamente necessaria l'integrazione dell'istruttoria richiesta dall'appellante o altra integrazione ritenuta indispensabile d'ufficio, la CAF procederà all'assunzione delle prove richieste con le modalità di cui ai Capi che precedono entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione.

7. Qualora non ritenga assolutamente necessaria alcuna integrazione dell'istruttoria, e comunque dopo aver disposto le integrazioni di cui al comma precedente, la CAF dichiara chiusa l'istruttoria di secondo grado e può procedere con la deliberazione della decisione.

8. La deliberazione della decisione avviene previo confronto tra tutti i componenti la CAF con le modalità ritenute più opportune dal Presidente.

9. Conclusa la deliberazione viene redatto e sottoscritto dal Presidente (o da chi ne fa le veci) il provvedimento - debitamente motivato - con il quale viene confermata, riformata o annullata la decisione di primo grado. Tale provvedimento viene tempestivamente comunicato ai diretti interessati ed ai presidenti dei soggetti affiliati.

10. Il provvedimento conclusivo del procedimento d'appello deve essere emesso e comunicato alle parti entro 30 giorni dalla dichiarazione di chiusura dell'istruttoria di secondo grado nei casi in cui non sia stata necessaria l'integrazione prevista dal comma 6 oppure entro 60 giorni dalla dichiarazione di chiusura dell'istruttoria di secondo grado nei casi in cui si sia effettivamente proceduto con l'integrazione prevista dal comma 6.

11. In nessun caso la decisione conclusiva del giudizio d'appello può essere assunta e comunicata alle parti oltre 180 giorni dal ricevimento dell'atto di appello.

Art. 60 – Opposizione avverso i provvedimenti di archiviazione della Commissione di Giustizia

1. Il tesserato o il soggetto affiliato che sia stata vittima o danneggiata in un procedimento disciplinare possono proporre appello avverso i provvedimenti di archiviazione emessi della Commissione di Giustizia, salvo quelli assunti all'unanimità dei membri effettivi della stessa.

2. L'opposizione deve essere proposta, entro venti giorni dalla ricezione del provvedimento di primo grado, con atto scritto che deve essere inviato tramite raccomandata o posta elettronica certificata alla Segreteria della Commissione di Appello Federale.

3. L'opposizione deve, a pena di inammissibilità:

- a. Indicare gli estremi esatti del provvedimento avverso al quale viene proposto;
- b. Enunciare i motivi con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento dell'impugnazione;
- c. Indicare eventuali mezzi di prova non assunti in primo grado e le ragioni per cui questi sono assolutamente necessari ai fini della decisione;
- d. Essere corredata dalla documentazione relativa al pagamento del contributo funzionale di cui all'art. 58;
- e. Essere sottoscritta dall'opponente o dal presidente della società affiliata per la quale il soggetto sanzionato è tesserato.

4. Il Presidente della Commissione d'Appello Federale, valutata l'ammissibilità dell'impugnazione, disporrà, a cura dell'opponente, l'invio di tutta la documentazione relativa alla decisione impugnata.

5. Qualora, visionati gli atti, ritenga assolutamente necessaria l'integrazione dell'istruttoria richiesta dall'opponente o altra integrazione ritenuta indispensabile d'ufficio, la C.A.F. procederà all'assunzione delle prove richieste con le modalità di cui ai Capi che precedono entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione.

6. Qualora non ritenga assolutamente necessaria alcuna integrazione dell'istruttoria, e comunque dopo aver disposto le integrazioni di cui al comma precedente, la C.A.F. dichiara chiusa l'istruttoria di secondo grado e può procedere con la deliberazione della decisione.
7. La deliberazione della decisione avviene previo confronto tra tutti i componenti la C.A.F. con le modalità ritenute più opportune dal Presidente.
8. Conclusa la deliberazione viene redatto e sottoscritto dal Presidente (o da chi ne fa le veci) il provvedimento - debitamente motivato - con il quale viene confermata, riformata o annullata la decisione di primo grado. Tale provvedimento viene tempestivamente comunicato ai diretti interessati ed ai presidenti delle rispettive società.
9. Il provvedimento conclusivo del procedimento di revisione deve essere emesso e comunicato alle parti entro 30 giorni dalla dichiarazione di chiusura dell'istruttoria di secondo grado nei casi in cui non sia stata necessaria l'integrazione prevista dal comma 5 oppure entro 60 giorni dalla dichiarazione di chiusura dell'istruttoria di secondo grado nei casi in cui si sia effettivamente proceduto con l'integrazione prevista dal comma 5.
10. In nessun caso la decisione conclusiva del giudizio d'opposizione può essere assunta e comunicata alle parti oltre 180 giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione.

Art. 61 – La revisione.

1. E' ammessa in ogni tempo, a favore di tesserati o società affiliate ai quali sia stata irrogata una sanzione ancora in essere, la revisione della decisione non più soggetta ad impugnazione.
2. La revisione può essere chiesta:
 - a. Se i fatti stabiliti a fondamento della decisione che ha irrogato la sanzione non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra decisione di un organo di Giustizia, non più soggetta ad impugnazione;
 - b. Se dopo la decisione che ha irrogato la sanzione sono sopravvenute nuove prove che, sole o unite con quelle già valutate, escludono o mettono in dubbio la responsabilità del soggetto sanzionato.
3. La richiesta è proposta mediante ricorso, da depositarsi presso la Commissione di Appello Federale, il quale deve, a pena di inammissibilità:
 - a. Indicare la decisione della quale si chiede la revisione;
 - b. Indicare specificamente le ragioni e le prove a sostegno della richiesta;
 - c. Essere corredata dalle necessarie allegazioni;
 - d. Essere corredata dalla documentazione relativa al pagamento del contributo funzionale di cui all'art. 58;
 - e. Essere sottoscritta dal ricorrente o dal presidente della società affiliata per la quale il soggetto sanzionato è tesserato al momento della richiesta;
4. Il Presidente della Commissione d'Appello Federale, valutata l'ammissibilità dell'impugnazione, disporrà, a cura del ricorrente, l'invio di tutta la documentazione relativa alla decisione impugnata.
5. Qualora, visionati gli atti, ritenga sussistenti i gravi motivi per accogliere l'istanza di sospensione di cui all'art. 63 comma 2, provvede entro 10 giorni dal ricevimento degli atti con ordinanza non impugnabile.

6. Qualora, visionati gli atti, ritenga assolutamente necessaria l'integrazione dell'istruttoria richiesta dal ricorrente o altra integrazione ritenuta indispensabile d'ufficio, la CAF procederà all'assunzione delle prove richieste con le modalità di cui ai Capi che precedono entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione.
7. Qualora non ritenga assolutamente necessaria alcuna integrazione dell'istruttoria, e comunque dopo aver disposto le integrazioni di cui al comma precedente, la CAF dichiara chiusa l'istruttoria di revisione e può procedere con la deliberazione della decisione.
8. La deliberazione della decisione avviene previo confronto tra tutti i componenti la CAF con le modalità ritenute più opportune dal Presidente.
9. Conclusa la deliberazione viene redatto e sottoscritto dal Presidente (o da chi ne fa le veci) il provvedimento - debitamente motivato - con il quale viene confermata, riformata o annullata la decisione oggetto di revisione. Tale provvedimento viene tempestivamente comunicato ai diretti interessati ed ai presidenti delle rispettive società.
10. Il provvedimento conclusivo del procedimento di revisione deve essere emesso e comunicato alle parti entro 30 giorni dalla dichiarazione di chiusura dell'istruttoria di revisione nei casi in cui non sia stata necessaria l'integrazione prevista dal comma 6 oppure entro 60 giorni dalla dichiarazione di chiusura dell'istruttoria di revisione nei casi in cui si sia effettivamente proceduto con l'integrazione prevista dal comma 6.
11. In nessun caso la decisione conclusiva del giudizio di revisione può essere assunta e comunicata alle parti oltre 180 giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione.
12. La decisione di accoglimento della richiesta di revisione non ha alcun effetto sull'omologazione delle gare e nella classifica dei campionati già conclusi.

Art. 62 – La riabilitazione.

1. La domanda di riabilitazione può essere proposta dall'interessato o dal presidente della società affiliata per la quale questi è tesserato al momento della richiesta alla Commissione di Appello Federale con atto scritto da inviarsi a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata alla Segreteria.
2. Nella domanda devono essere indicati gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni per la riabilitazione e deve essere inoltre allegata idonea documentazione comprovante tali circostanze.
3. La Commissione, eventualmente disposta senza formalità l'integrazione della documentazione prodotta a cura del richiedente, decide nel termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda.
4. Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di rigetto.
5. La decisione di riabilitazione è revocata di diritto se il soggetto riabilitato commette, entro cinque anni, una infrazione per la quale venga applicata la interdizione per un tempo non inferiore a due anni o la radiazione o nell'ipotesi in cui venga condannato per l'uso di sostanze o di metodi dopanti. Decide sulla revoca della riabilitazione la Commissione di Appello Federale sentito l'interessato

CAPO VIII - L'ESECUZIONE

Art. 63 – Principi generali.

1. Le decisioni sono esecutive dal giorno seguente l'avvenuta comunicazione al soggetto sanzionato.



FEDERAZIONE ITALIANA FLYING DISC

Associazione Sportiva Dilettantistica

Via San Giacomo 9/2 – 40126 Bologna (BO)

Tel: 051/4217311 – Fax: 051/4217329

P.Iva e C.F. : 04259160960

www.fifd.it – segreteria@fifd.it

2. Il Giudice dell'impugnazione può, su istanza debitamente motivata dell'interessato, sospendere l'esecuzione della decisione, quando ricorrano gravi motivi. La richiesta di sospensione deve essere contenuta nell'atto di impugnazione ed essere comprovata da idonea documentazione.

3. Non ottemperare, consapevolmente e volontariamente, ad una decisione esecutiva emessa ai sensi del presente Regolamento, costituisce grave infrazione punita con l'automatico raddoppio della sanzione prevista nella decisione ignorata.

Art. 64 – Esecuzione delle sanzioni temporali.

1. Le sanzioni temporali si eseguono dal giorno seguente l'avvenuta comunicazione e fino ad intera espiazione.
2. Nell'ipotesi di interruzione, sospensione o termine della normale stagione agonistica, l'intera sanzione o l'eventuale residuo, verrà eseguita alla ripresa dell'attività o nel successivo anno sportivo.

Art. 65 – Esecuzione delle sanzioni irrogate da organi di giustizia internazionali.

1. Le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia internazionali sono rese esecutive con decreto della Commissione di Giustizia e sono equiparate a tutti gli effetti a quelle inflitte dagli organi di giustizia nazionali.
2. Tale decreto è immediatamente comunicato al tesserato ed al soggetto affiliato.

PARTE III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 66 - Vincolo di giustizia

1. Gli affiliati ed i tesserati, per la risoluzione di controversie di natura sportiva o comunque connesse all'attività esplicata nell'ambito della FIFD., si impegnano a non adire altre autorità giudiziarie se non dopo essersi rivolti a quelle federali.

Art. 67 - Violazioni alla normativa sulle sostanze dopanti

Il presente regolamento si applica anche alle violazioni alla normativa sulle sostanze dopanti per tutto quanto non espressamente previsto nel Regolamento Antidoping WFDF/WADA, così come adottato dalla FIFD, in quanto membro della WFDF.

Art. 68 - Norma di chiusura

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rimanda alle norme costituzionali ed ai principi giuridici propri del procedimento penale italiano.